



## Trasporto rifiuti – Nuovi provvedimenti per la geolocalizzazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi iscritti in categoria 5

### FAI INFORMA 086/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

In attuazione dell'articolo 13 della recente legge 27 febbraio 2026, n. 26 (conversione del DL "milleproroghe – cfr. circolare fai informa n. 050/2026), che ha rinviato dal 31 dicembre 2025 al **30 giugno 2026** il termine finale per l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, il Comitato Nazionale Albo gestori ha emanato ora:

- la **delibera n. 1 del 24 marzo 2026** e
- la **circolare n. 2 del 27 marzo 2026**.

Entrambi questi provvedimenti entrano in vigore il 2 aprile 2026 e dalla stessa data abrogano e sostituiscono quelli approvati dallo stesso Comitato in forza della precedente normativa (delibera n. 3 del 19/12/2024 e circolare n. 2 del 22/5/2025).

Fatti salvi gli atti compiuti in forza della precedente disciplina (cui si erano già adeguate il 99,4 % delle imprese – cioè 6.989, su 7.030), i provvedimenti emanati ora **rimettono in termini** le pochissime imprese inadempienti, le quali potranno re-iscrivere all'albo, con apposita istanza telematica, gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione, perché non dotati del sistema di geolocalizzazione entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Per mantenerli successivamente nella propria iscrizione, dovranno però dotarli di tali sistemi, altrimenti gli autoveicoli in questione verranno cancellati d'ufficio dal 1° luglio 2026. Laddove la cancellazione di ufficio determini la carenza del requisito tecnico della necessaria dotazione di veicoli, anche il procedimento disciplinare, di cui all'art. 21 del Regolamento dell'Albo.

In merito alla geolocalizzazione, viene allegato alla delibera anche il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente 12 dicembre 2024, n. 253, che com'è noto ha disposto cosa deve rilevare il sistema di geolocalizzazione e le garanzie di funzionamento che deve assicurare rinviando ad un successivo decreto direttoriale *"le modalità di gestione dei dati attinenti ai*

*percorsi ... che possano consentire l'associazione tra il percorso ed il Fir digitale, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche”.*

Dette informazioni – conclude il decreto direttoriale 253/2024 – saranno rese disponibili a decorrere dal mese di febbraio del prossimo anno 2027 (dodicesimo mese successivo alla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del DM 4 aprile 2023, n. 59 sul Renti).

Da ultimo giova ricordare che in questo periodo di doppio binario, in cui è possibile usare sia il FIR cartaceo, sia quello digitale (Xfir) sino al 15 settembre 2026 (ai sensi dello stesso articolo 13 della menzionata legge 26/2026), sono stati già emessi dai produttori dei rifiuti oltre 500mila Xfir e che questi sono stati regolarmente trattati dai trasportatori e dagli impianti di destinazione finale.

**Si suggerisce quindi alle imprese interessate di provare ad utilizzare quanto più possibile l'Xfir per testarlo e trovarsi pronte al suo utilizzo alla data della sua definitiva adozione del 15 settembre 2026.**

Si riportano in allegato copia della delibera n. 1 del 24 marzo 2026 e della circolare n. 2 del 27 marzo 2026.